



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della I Commissione Consiliare
Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: Proposta di Legge “Modifica all’articolo 11 della legge regionale 27 marzo 2009, n.4”
(Legge elettorale) - Reg. Gen. n.744 -**

Ad iniziativa del Consigliere Mortaruolo
Depositata al protocollo informatico in data 20 novembre 2019

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

I Commissione Consiliare Permanente per l’esame;

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

PRESIDENTE

ERASMO MORTARUOLO
CONSIGLIERE REGIONALE DELLA CAMPANIA
VICEPRESIDENTE VIII COMMISSIONE



Consiglio Regionale della Campania

Napoli, 19 novembre 2019

Gent.ma On.le Rosetta D'AMELIO
Presidente Consiglio regionale
della Campania
SEDE

Carissima Presidente,

con la presente intendo sottoporTi la Proposta di Legge “Modifica all'articolo 11 della Legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale)” che punta a una maggiore rappresentanza e rappresentatività delle aree interne.

Con cordialità.

Erasmus MORTARUOLO
Consigliere regionale

CENTRO DIREZIONALE, ISOLA F 13 - 80143 NAPOLI

TEL. 081 778 3839 - CELL. 333 2771594

MORTARUOLO.ERA@CR.CAMPANIA.IT

PROPOSTA DI LEGGE
“**Modifica all'articolo 11 della Legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale)**”

Art. 1
(Modifiche legislative)

1. Il comma 1, dell'articolo 11 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale) è così sostituito: “1. È garantita l’elezione di almeno tre consiglieri regionali per ogni circoscrizione elettorale, individuati secondo i criteri di legge indicati all’art.7, e nel rispetto dell’alternanza di genere in misura non inferiore ad un terzo come già indicato all’art.10”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale) è inserito il seguente comma 1-bis: “Se i tre candidati individuati per ogni circoscrizione non dovessero rispettare il criterio dell'alternanza di genere come specificato al comma 1, per l'assegnazione del terzo seggio, è eletto il primo candidato di genere diverso non ancora rappresentato immediatamente successivo al terzo candidato per cifra individuale conseguita”.
3. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale) è così sostituito: “2. Qualora in una delle circoscrizioni elettorali l’applicazione dei criteri di legge comporti il mancato rispetto di quanto previsto al comma 1, in quella circoscrizione i tre seggi sono attribuiti ai candidati che abbiano conseguito le tre maggiori cifre individuali. Se i candidati così individuati non dovessero rispettare il criterio dell'alternanza di genere come specificato nel precedente comma 1-bis, per l'assegnazione del terzo seggio, sarà individuato eletto il primo candidato di genere diverso non ancora rappresentato immediatamente successivo al terzo candidato per cifra individuale conseguita. In ogni caso, a parità di cifra individuale tra due o più candidati, il seggio è attribuito alla lista più votata che partecipa al gruppo di liste a cui è stato attribuito il maggior numero di seggi in consiglio. I seggi così assegnati si sottraggono a gli ultimi tre seggi attribuiti al gruppo di liste cui la lista circoscrizionale più votata appartiene”.
4. Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale) è abrogato.

Art. 2
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

RELAZIONE
Proposta di legge
“Modifica all'articolo 11 della Legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale)”

La legge elettorale è una delle leggi fondamentali per una istituzione e per il carattere che la istituzione stessa vuole assumere. Sostanzialmente rappresenta “le regole del gioco”.

In tale ottica, la proposta di legge “Modifica dell'articolo 11, della Legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale)” ha l'obiettivo di promuovere e rafforzare la rappresentanza e la rappresentatività delle aree interne. Il criterio demografico non può essere l'unico criterio su cui costruire una legge elettorale.

Una buona legge elettorale regionale deve avere tra i suoi obiettivi la valorizzazione della pluralità, il potenziamento della rappresentanza e la effettiva rappresentatività dei componenti del consiglio regionale.

Tali obiettivi non possono prescindere dalla esigenza di garantire effettiva rappresentanza a quei territori comunemente definiti “aree interne”, che sono demograficamente più deboli e geograficamente più distanti dal capoluogo di regione.

Un consiglio regionale che intenda aumentare la propria forza istituzionale in ragione della propria rappresentatività, non può esimersi dal considerare una seria modifica degli attuali criteri di ripartizione dei seggi, che consenta di aumentare la percezione tra i cittadini della utilità istituzionale e politica del consiglio regionale.

Solo attraverso la costruzione di un sentimento civico nuovo verso un consiglio regionale più vicino ai territori, sarà possibile aumentare l'efficacia delle scelte politiche e legislative ivi intraprese.

La legge elettorale vigente, che prevede la ripartizione dei seggi semplicemente in base alla dimensione demografica, porterà sempre di più in prospettiva, ad allontanare le aree interne dalle scelte più importanti e strategiche della nostra regione, fino al paradosso del non riuscire ad eleggere più rappresentanti in consiglio regionale.

La proposta di legge, quindi, ha lo scopo di modificare la vigente legge elettorale attraverso la riformulazione dell'articolo 11, prevedendo al comma 1 un minimo di n. 3 seggi da attribuire a ogni singola provincia nel rispetto dell'alternanza di genere, e introducendo il comma 1-bis che nell'andare a disciplinare l'alternanza di genere, prevede che se i tre candidati individuati per ogni provincia non dovessero rispettare il criterio dell'alternanza di genere come specificato al comma 1, per l'assegnazione del terzo seggio, è eletto il primo candidato di genere diverso non ancora rappresentato immediatamente successivo al terzo candidato per cifra individuale conseguita.

Da significare anche che tali modifiche hanno inciso anche sul comma 2 dell'art.11, sia nella formulazione lessicale, nel passaggio al plurale di alcune locuzioni, sia nella correzione della tecnica di attribuzione dei seggi nel caso in cui nessuno dei candidati circoscrizionali raggiunga il quoziente elettivo naturale per l'attribuzione del seggio secondo le disposizioni dell'art.7.

Tali modifiche proposte, inoltre, portano con sé l'abrogazione del comma 3 del medesimo art. 11 per essere, questo, in esplicito contrasto tecnico-elettorale con i commi precedenti così come riformulati.



RELAZIONE FINANZIARIA
Proposta di Legge
“Modifica all'articolo 11 della Legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale)”

La proposta di legge “Modifica all'articolo 11, comma 1, della Legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale)” non prevede ulteriori oneri a carico Bilancio finanziario della Regione Campania.